



Comune di Casamassima

Città Metropolitana di Bari


Deliberazione del Commissario Prefettizio

con i poteri della Giunta Comunale

n. *10* /2017 del *13/09*/2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016.

Il giorno *13.09.* 2017 alle ore *11.00* circa nella residenza comunale in apposita sala, il Commissario Prefettizio dott. Aldo Aldi nominato con Decreto n. 41063 in data 1 agosto 2017 del Prefetto di Bari, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pietro Lorè;

PARERI ex art. 49 D.L.vo 267/2000	
<p>REGOLARITA' TECNICA</p> <p>Parere: Favorevole</p> <p>Data:</p> <p>Responsabile del Servizio </p>	<p>REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Parere: Favorevole</p> <p>Data:</p> <p>Responsabile del Servizio Finanziario </p>

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO quanto disposto:

- ✓ dall'art. 11 bis comma 1 del d. lgs. 118/2011 che prevede che gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al medesimo decreto;
- ✓ dall'art. 11 quinquies comma 3 del d. lgs. 118/2011 che prevede che in fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- ✓ l'allegato 4/4 al d. lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che stabilisce che il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

VISTO in particolare quanto disposto al punto 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato il quale indica le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo nel modo seguente:

approvazione da parte della Giunta di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; il gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese (G.A.P.);
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Considerato che costituiscono componenti del "**Gruppo amministrazione pubblica**":

- 1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1, comma 2 lett. b) del decreto Lgs.vo 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel bilancio della capogruppo;
- 2) **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo (come definiti dall'articolo 11 ter. del decreto Lgs.vo 118/2011), costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) **le società controllate** (come definiti dall'articolo 11 quater. del decreto Lgs.vo 118/2011) dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 4) **le società partecipate** (come definiti dall'articolo 11 quinquies del decreto Lgs.vo 118/2011) dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. Sulla base dei risultati della sperimentazione la definizione di società partecipata potrà essere estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica

affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Gli enti, le aziende e le società compresi nell'elenco al punto 1 (G.A.P.) possono non essere inseriti nell'elenco al punto 2 nei casi di:

1. **irrelevanza:** quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo e cioè quando i bilanci presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici – per l'ente locale totale dei proventi della gestione;

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

2. **impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.**

L'elenco di cui al punto 2 è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni necessarie ed in particolare il dettaglio delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

DATO ATTO:

- che alla data del 31/12/2016 il Comune di Casamassima deteneva le seguenti partecipazioni:

Organismo partecipato	Forma giuridica	Partita IVA	Quota partecipazione
Murgia Sviluppo	Soc. Cons. a r.l.- Società strumentale	05225770725	4,5%
G.A.L. Sud Est Barese	Società consortile mista a r.l.	07001380729	2,85
Fondazione Mons. Don Sante Montanaro	Fondazione in partecipazione	=====	=====

- che i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale del Comune di Casamassima relativi al 2016 (Rendiconto approvato con delibera del Commissario prefettizio n.1 del 09/08/2017) sono i seguenti:

Comune Casamassima	Dati di rendiconto 2016	Quota 10% Soglia di irrelevanza
Totale dell'attivo	€ 38.651.156,53	€ 3.865.115,65
Patrimonio netto	€ 32.978.373,58	€ 3.297.837,36
Totale proventi della gestione	€ 10.271.374,94	€ 1.027.137,49

- che sulla base delle disposizioni sopra citate, non rientrano nel “GAP” i seguenti enti/organismi/società:

Organismo partecipato	Motivazione
GAL Sud Est Barese	Società non a totale partecipazione pubblica, indipendentemente dalla quota di partecipazione
Fondazione Mons. Don Sante Montanaro	Fondazione non a totale partecipazione pubblica, indipendentemente dalla quota di partecipazione

-che alla luce di quanto sopra esposto debbano ritenersi irrilevanti ai fini del consolidamento le seguenti partecipazioni:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA: P CONTROLLATA: C	% PARTECIPAZ.	MOTIVAZIONI
Murgia Sviluppo codice fiscale: 05225770725	Società consortile a r.l.	P	4,50%	Irrilevante per verifica parametri patrimoniali ed economici *

*Come da prospetto seguente:

Verifica dei parametri:

Comune Casamassima	Dati di rendiconto 2016	Quota 10% Soglia di irrilevanza
Totale dell'attivo	€ 38.651.156,53	€ 3.865.115,65
Patrimonio netto	€ 32.978.373,58	€ 3.297.837,36
Totale proventi della gestione	€ 10.271.374,94	€ 1.027.137,49

Murgia Sviluppo S.c.a r.l. (codice fiscale: 05225770725)	Dati di bilancio 2016
Totale dell'attivo	€ 313.188,00
Patrimonio netto	€ 20.828,00
Totale proventi della gestione	€ 360.806,00

Ciascuno dei tre parametri sopra riportati presenta una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale economica e finanziaria della capogruppo.

VISTO l'art. 147 quater del d. lgs. 267/2000 che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato predisposto secondo le modalità previste dal d. lgs. 118/2011;

RITENUTO pertanto di approvare l'elenco degli enti, società ed aziende del gruppo amministrazione pubblica (GAP) e degli enti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento;

VISTI i pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Casamassima:

ELENCO 1

COMUNE DI CASAMASSIMA GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – GAP
--

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA: P	%
		CONTROLLATA: C	PARTECIPAZ.
Murgia Sviluppo codice fiscale: 05225770725	Società consortile a r.l.	P	4,5%

- 2) **DI DARE ATTO** che non sussiste con riferimento alle suddette partecipazioni l'obbligo di redigere il bilancio consolidato per il principio dell'irrelevanza;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
- 5) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Aldo Aldi



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Lorè



Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 13/09/2017 (art. 134 - c.4 - D.L.gs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.L.gs. 267/2000);

CASAMASSIMA, li 13/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Lorè

